

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 20 febbraio 2007, n. 3949; Pres. VITTORIA, Est. SPIRITO, P.M. MACCARONE (concl. conf.); Nuvoli (Avv. VASI, FARINA) c. Soc. Toro assicurazioni e altro. *Cassa App. Cagliari-Sassari* 3 giugno 2003.

Danni in materia civile — Sinistro — Studente — Capacità lavorativa — Diminuzione — Conseguimento del risultato scolastico — Ritardo — Lucro cessante — Risarcibilità — Criteri (Cod. civ., art. 1223, 1226, 2043).

Qualora la capacità lavorativa di uno studente sia diminuita a seguito di un incidente stradale e questi non abbia potuto conseguire il titolo di studio nell'anno in cui si era verificato il sinistro, è configurabile il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in virtù della previsione circa la futura attività lavorativa del danneggiato, fondata sugli studi compiuti e sulle sue inclinazioni, in rapporto alla posizione economico-sociale della famiglia, e tenendo altresì conto che il ritardo nel conseguimento del risultato scolastico allunga i tempi per lo svolgimento dell'attività per il cui esercizio detto titolo è necessario. (1)

Svolgimento del processo. — Il Tribunale di Nuoro condannò il Bussu e la Toro s.p.a. al risarcimento del danno da sinistro stradale in favore della Nuvoli. La corte di Sassari (per quanto ancora interessa) ha parzialmente accolto l'appello della Nuvoli.

(1) Per l'affermazione secondo cui un soggetto menomato nella capacità lavorativa in conseguenza dell'altrui illecito, è in condizioni di aspirare, quantunque risulti privo di reddito al momento del fatto lesivo (in particolare, perché ancora minorenne o, comunque, studente), al risarcimento del danno patrimoniale futuro, ove possa ragionevolmente presumersi che egli successivamente sia destinato a svolgere un'attività lavorativa, cfr. Cass. 13 gennaio 2005, n. 564, *Foro it.*, Rep. 2005, voce *Danni civili*, n. 304; 14 dicembre 2004, n. 23298, *ibid.*, n. 359; 2 ottobre 2003, n. 14678, *id.*, Rep. 2003, voce cit., n. 294, citata in motivazione; 17 gennaio 2003, n. 608, *ibid.*, n. 296; 16 febbraio 2001, n. 2335, *id.*, Rep. 2001, voce cit., n. 217; 25 novembre 1998, n. 11975, *id.*, Rep. 1998, voce cit., n. 215; 1° luglio 1998, n. 6420, *id.*, Rep. 1999, voce cit., n. 280 (annotata da S. BASTIANON, *L'art. 4 l. 39/77 e la sua storia infinita - La Cassazione torna sulla «vexata quaestio» della quantificazione del danno patrimoniale (da lucro cessato) nel caso di minori non svolgenti attività lavorativa*, in *Resp. civ.*, 1998, 1370); 22 aprile 1998, n. 4071, *Foro it.*, Rep. 1998, voce cit., n. 246; 25 settembre 1997, n. 9399, *id.*, Rep. 1997, voce cit., n. 124; 20 febbraio 1991, n. 1801, *id.*, Rep. 1991, voce cit., n. 146; nella motivazione, Cass. 11 maggio 1989, *id.*, 1990, I, 634 (annotata da L. DE SANCTIS, *Il danno alla persona: il «caso» dello studente*, in *Giur. it.*, 1989, I, 1, 1831); 12 giugno 1984, n. 3491, *Foro it.*, Rep. 1984, voce cit., n. 94.

Ai fini della liquidazione del danno, generalmente si conferisce rilievo in prima battuta agli studi compiuti dal danneggiato, elemento in base al quale si può formulare una previsione sulla futura attività lavorativa, unitamente alle inclinazioni manifestate dal medesimo ed alla posizione della sua famiglia. In difetto di tali elementi, talvolta si è ritenuto ammissibile basarsi sul reddito di uno dei genitori, presumendo che il figlio eserciterà la medesima professione dell'ascendente (così Cass. 14768/03, cit.); in altri casi, si è preso come parametro di riferimento il criterio del triplo della pensione sociale oppure il reddito medio di un lavoratore dipendente (v., ad es., Cass. 2335/01, cit.; secondo Cass. 23298/04, cit., il giudice di merito può scegliere se avvalersi della prova presuntiva o del criterio del triplo della pensione sociale; in argomento, cfr. M. FRANZONI, *Fatti illeciti - Supplemento* (art. 2043, 2056-2059), in *Commentario Scialoja-Branca* a cura di F. GALGANO, Bologna-Roma, 2004, 363 ss.).

In tale contesto, la pronuncia in epigrafe, rifacendosi alle specifiche circostanze del caso esaminato, evidenzia come la perdita dell'opportunità di ottenere nei tempi previsti il titolo di studio, pur non essendo autonomamente valutabile come componente del danno patrimoniale, sia suscettibile di posticipare l'accesso al mondo del lavoro; pertanto, ove si ipotizzi il verificarsi di tale eventualità, slitterebbe di conseguenza il momento iniziale della futura percezione di redditi, prospettandosi un incremento dell'entità del pregiudizio.

Nella giurisprudenza di merito, si segnala Trib. Firenze 5 marzo 1990, *Foro it.*, Rep. 1991, voce cit., n. 66, secondo cui è inaccettabile, nell'ipotesi di danno a minori o a studenti, determinare il presumibile guadagno futuro del danneggiato sulla scorta di indizi rapportati alla condizione familiare e, in particolare, all'attività lavorativa esercitata dal padre.

Inoltre, per la liquidazione del danno patrimoniale da invalidità permanente, risentito da una laureata avviata a una brillante carriera professionale, Trib. Milano 24 gennaio 2002, *id.*, Rep. 2002, voce cit., n. 282.

Quest'ultima propone ora ricorso per cassazione, svolgendo due motivi. Non si difendono gli intimati. La Nuvoli ha anche depositato memoria per l'udienza.

Motivi della decisione. — Nei due motivi di ricorso la Nuvoli lamenta i vizi della motivazione e la violazione degli art. 2043 e 2059 c.c.

1. - In particolare, il primo motivo censura il punto della sentenza in cui è stata respinta la domanda di risarcimento del danno subito per il mancato conseguimento del risultato scolastico nell'anno in cui s'è verificato il sinistro, nonché quella di risarcimento conseguente alla diminuita capacità lavorativa, accertata dal c.t.u. nella misura del venti per cento ed incontestata tra le parti.

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha respinto le domande in questione nella considerazione che «non sussistono elementi per calcolare una diminuzione reale della specifica capacità di guadagno, che all'epoca l'infortunata non possedeva». Siffatta affermazione non solo è viziata da difetto di motivazione ma, soprattutto, contrasta con il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il danno patrimoniale da lucro cessante, per un soggetto privo di reddito e a cui siano residuati postumi permanenti in conseguenza di un fatto illecito altrui, configura un danno futuro, da valutare con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto.

Pertanto, se occorre valutare il lucro cessante di un minore menomato permanentemente, la liquidazione del risarcimento del danno va svolta sulla previsione della sua futura attività lavorativa, in base agli studi compiuti o alle sue inclinazioni, rapportati alla posizione economico-sociale della famiglia, oppure (nel caso in cui quella previsione non possa essere formulata) adottando come parametro di riferimento quello di uno dei genitori, presumendo che il figlio eserciterà la medesima professione del genitore (in tal senso, tra le varie, cfr. Cass. 2 ottobre 2003, n. 14678, *Foro it.*, Rep. 2003, voce *Danni civili*, n. 294).

La sentenza va, dunque, cassata sul punto ed il giudice, adeguandosi al principio di diritto sopra enunciato, dovrà procedere all'accertamento ed all'eventuale liquidazione del risarcimento del danno da mancato guadagno subito dalla vittima, tenendo conto che, benché non sia configurabile un danno da lucro cessante specificamente rapportabile al ritardo (in via eziologica riferibile all'atto illecito produttivo del danno alla persona) nel conseguimento del titolo di studio, di questa circostanza può essere eventualmente tenuto conto nella misura in cui quel ritardo stesso allunga i tempi per svolgere la probabile attività lavorativa (produttiva di reddito) per il cui esercizio il titolo di studio è necessario.

2. - Nel secondo motivo la ricorrente — dolendosi del vizio della motivazione e della violazione dell'art. 2059 c.c. — censura la sentenza per avere respinto il suo motivo d'appello in ordine al danno morale (liquidato dal primo giudice in lire 36.740), sulla base della mera affermazione che esso «è stato liquidato in maniera congrua», senza poi di fatto procedere alla relativa liquidazione. Aggiunge che il giudice non ha tenuto conto dei propri rilievi circa il fatto che la liquidazione del danno morale deve tenere conto della diminuita capacità lavorativa e della gravità delle lesioni subite.

Il motivo è infondato, in quanto la sentenza contiene una congrua motivazione in ordine allo specifico punto oggetto di denuncia.

3. - Pertanto, accolto il primo motivo e respinto il secondo, la sentenza deve essere cassata, con rinvio al giudice designato nel dispositivo.